



DETERMINAZIONE del CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE N. 398

L'anno 2021, addì 26 del mese di ottobre, nella Sede Camerale, il Conservatore del Registro delle Imprese, Dott. Roberto Albonetti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C.. DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CON OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO PER TRE ANNI CONSECUTIVI.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la Delibera di Giunta n. 7 del 28 gennaio 2021, con la quale il Dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Visto l'art. 2490 c.c. che all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che *"Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c."*;
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dall'art. 2490 c.c. sia disposto con determinazione del conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Visti gli elenchi estratti tramite Infocamere in data 22 febbraio 2021 relativi alle società per le quali si è verificata la condizione suddetta e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini;
- Viste in particolare le società che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione da almeno tre anni senza provvedere a presentare istanza di cancellazione dal registro imprese di cui all'elenco allegato;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione, vanno messe a conoscenza le società interessate e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può prefigurarsi particolarmente gravoso;
- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico registro delle imprese interessate, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE

Dott. Roberto Albonetti

Documento firmato digitalmente



- secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;
- Vista la direttiva del Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal registro delle imprese, stabilisce che, per tutte le imprese prive di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un termine di almeno 60 giorni e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
 - Considerato che alle società presenti nell'elenco allegato è stato notificato l'avvio della procedura sia mediante pec alle imprese munite di indirizzo valido ed attivo di posta elettronica certificata sia mediante raccomandata A/R per le società sprovviste di tale indirizzo;
 - Considerato inoltre che è stata effettuata la pubblicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. all'albo camerale on line della Camera di Commercio della Romagna dal 04.05.2021 al 09.08..2021;
 - Tenuto conto che le società indicate nell'elenco sono state invitate a presentare istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative;
 - Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
 - Considerato che il periodo di 60 giorni della pubblicazione sull'albo camerale del provvedimento di cancellazione permetta di far conoscere il provvedimento al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle imprese;
 - Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
 - Vista anche l'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica delle società interessate dell'avvio del procedimento di cancellazione finalizzata a darne la massima pubblicità;
 - Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo' destinato alle società indicate nell'elenco allegato e notificato mediante pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, della già citata direttiva del Giudice del Registro competente e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 274 del 27 luglio 2021;
 - Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle società ai sensi dell'art. 2490 c.c. si configura come atto dovuto;
 - Viste le comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio effettuate ai sensi dell'art. 2490 c.c., tramite pec, laddove presente, tramite raccomandata A/R e tramite pubblicazione all'albo online per 60 giorni per le società indicate nell'elenco allegato;



- Visto il decorso di 60 giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori e i liquidatori delle società presenti nell'allegato elenco abbiano fornito alcun riscontro;
- Vista la richiesta di verifica di eventuali reclami depositati da parte dei soggetti interessati inviata ai Tribunali di Bologna, Forlì e Rimini tramite pec in data 09/08/2021 e visto il sollecito volto ad ottenere riscontro a tale richiesta effettuato sempre tramite pec in data 06/10/2021 e contenente la comunicazione che a breve l'ufficio avrebbe provveduto a cancellare le posizioni interessate;
- Considerato dunque che allo scrivente ufficio non è pervenuta alcuna comunicazione relativa ad eventuali reclami;
- Preso atto che il numero di società in scioglimento e in liquidazione con bilancio finale di liquidazione depositato da almeno tre anni da cancellare di cui al suddetto elenco è pari a n. 17;
- Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal registro imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. delle società in liquidazione che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione da almeno 3 anni senza provvedere a presentare istanza di cancellazione dal registro imprese di cui all'elenco allegato;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui all'elenco che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato avvenga - ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 274 del 27 luglio 2021 - mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ORDINA

ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'Albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle imprese, presso la cancelleria di volontaria giurisdizione - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Forlì.

A1.2.1 - R.I. Atti societari e bilanci/DP

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente